

SENT. N. 189/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
III^a SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Ignazio de Marco Presidente

Dott. Nicola Leone Consigliere

Dott.ssa Marta Tonolo Consigliere Rel. – Est.

Dott. Bruno Tridico Consigliere

Dott. Maria Nicoletta Quarato Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

- sull'appello iscritto al n. 39867 del registro di segreteria, proposto dal sig. Romolo Del Balzo rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Signore ed elettivamente domiciliato, unitamente a proprio legale presso lo studio dell'avv. Virginia Coletta sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 55;

NEI CONFRONTI

del Procuratore Generale della Corte dei Conti

AVVERSO

la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 2471/2010, depositata in segreteria il 22 dicembre 2010;

Vista la memoria conclusionale della Procura Generale della Corte dei Conti del 9 gennaio 2013;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 6 marzo 2013, con l'assistenza della sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore consigliere Marta Tonolo, l'avv. Massimo Signore, su delega dell'avv. Maddalena Signore per il sig. Romolo Del Balzo e il vice procuratore generale dott. Alfredo Lener;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, condannava il sig. Romolo Del Balzo, al risarcimento del danno - in favore del Comune di Minturno - di euro 12.481,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (quest'ultimi dal deposito della decisione al soddisfo), per aver indebitamente percepito l'indennità di funzione quale Presidente del consiglio comunale contestualmente a quella erogatagli per la carica di assessore presso la Provincia di Latina.

Il Collegio rappresentava che la suddetta doppia percezione di emolumenti era chiaramente in contrasto con il disposto di cui all'**art. 82 del d.lgvo 18 agosto 2000, n. 267** il quale, al V° comma, dispone: "le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna".

Riteneva, quindi, che gli importi acquisiti oltre il dovuto costituissero un chiaro indebito erariale da porre a carico dell'amministratore il quale non poteva che avere la colposa, grave consapevolezza della non spettanza di detti importi tenuto conto che la legge pone a carico del soggetto che ricopre doppie funzioni l'opzione di scelta tra

le indennità ovvero quella di mantenere entrambe in misura dimezzata.

"Del resto - aggiungeva il Giudice di prime cure - nell'ambito della disciplina di pubbliche funzioni non è configurabile nessuna ipotesi di giustificata ignoranza e/o di buona fede, trattandosi di soggetti chiamati all'espletamento di così rilevanti funzioni pubbliche sui quali grava, pertanto, l'onere di conoscenza e di ottemperanza anche delle incombenze degli obblighi personali, connessi a tali funzioni, al pari dei doveri propri degli incarichi che si apprestano a svolgere nel pubblico interesse" (sent. pag. 11).

Con riferimento alla quantificazione del danno all'erario comunale (prospettato dalla Procura attrice in complessivi euro 49.425 per l'indennità relativa al periodo giugno 2000 - dicembre 2005), veniva parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dalla parte convenuta, e, conseguentemente, venivano ritenuti prescritti i ratei mensili dell'indennità di cui trattasi erogati fino all'ottobre 2002 in ragione dell'effetto interruttivo della prescrizione riconosciuto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., alla dichiarazione del sig. Del Balzo con cui lo stesso si dichiarava debitore del Comune di Minturno (ed esprimeva la propria disponibilità "a versare la somma erroneamente incamerata.." nota del 22 ottobre 2007).

Il Collegio, in accoglimento della specifica eccezione avanzata dal resistente, provvedeva a rideterminare il pregiudizio finanziario calcolando gli importi netti delle indennità effettivamente percepite nel periodo considerato e detraendo, a tal scopo, le ritenute fiscali, a titolo di Irpef, operate dall'Amministrazione erogante, quale sostituto d'imposta, sui suddetti importi annui dell'indennità di funzione.

Il danno in parola veniva, conclusivamente, determinato in complessivi euro 12.481,16, ricomprendendo nel calcolo

la somma di euro 10.000 (come da ricevuta di versamento alla tesoreria comunale Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Minturno - dell'11 aprile 2008) già versata dall'interessato al Comune, per lo stesso titolo.

Il Collegio concludeva per la condanna del convenuto al risarcimento della somma testè indicata oltre a rivalutazione monetaria, "decorrente dal pagamento di ciascuna residua indennità, nonché al pagamento degli interessi legali, quest'ultimi con decorrenza dal deposito della sentenza".

2. Con appello depositato il 9 febbraio 2011, il sig. Del Balzo Romolo impugnava la sentenza in epigrafe eccependo, in primo luogo, la violazione di legge in materia di IRPEF e la conseguente erroneità dell'importo dovuto.

Al riguardo, rilevava che la Corte territoriale aveva, in accoglimento dell'eccezione avanzata dal proprio difensore, determinato l'importo da restituire detraendo le ritenute fiscali, operate dall'Amministrazione comunale erogante quale sostituto d'imposta, a titolo di Irpef.

Osservava, tuttavia, che le somme percepite dal Del Balzo erano confluite nella dichiarazione dei redditi e che, rientrando l'amministratore nello scaglione percentuale d'imposta più alto (43% circa), necessariamente ed obbligatoriamente, sulle somme percepite a titolo di indennità dall'ente locale bisognava scomputare un'ulteriore percentuale per differenza, pari ad un altro 23%, dell'importo percepito.

Dunque, la somma dovuta dal sig. Del Balzo, per il danno cagionato all'Amministrazione di Minturno, doveva ridursi ad euro 5.314,00 come da calcoli effettuati dal perito di parte all'uopo incaricato.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante rilevava l'insufficienza e contraddittorietà dell'impugnata decisione sotto il profilo del concorso colposo, alla produzione del

danno, degli organi del Comune che avrebbero potuto evitare, quanto meno, l'aggravarsi del danno e adoperarsi al fine di far cessare l'indebita condotta.

Veniva, inoltre, posto in evidenza che la Sezione territoriale non aveva proceduto ad una riduzione, in via equitativa, del danno contestato né aveva motivato questa sua scelta nonostante ciò avesse formato oggetto di espressa richiesta e il convenuto avesse effettivamente svolto, nel periodo in questione, sia la carica di presidente del Consiglio comunale sia quella di assessore alla Provincia di Latina.

Concludeva per l'annullamento e/o per la riforma della sentenza impugnata in quanto illegittima, erronea e carente sotto il profilo della sua motivazione.

3. In data 9 gennaio 2013, la Procura Generale rassegnava le proprie conclusioni.

In primo luogo, rilevava che la doppia percezione dell'indennità di funzione da parte dell'amministratore era palesemente in contrasto con l'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e che era onere dell'interessato effettuare l'opzione per una delle due indennità rendendo, contestualmente, edotti gli uffici comunali competenti.

Sussisteva, in capo all'appellante, un personale obbligo di rappresentare al Comune, la percezione di un'altra indennità di funzione e, trattandosi di un obbligo riguardante uno status personale, non sussisteva alcun dovere dei predetti uffici di effettuare di propria iniziativa ricerche in merito a tale situazione di incompatibilità. Non poteva, pertanto, ipotizzarsi un concorso di altri soggetti, operanti all'interno dell'ente locale, al prodursi del danno in questione.

Con riferimento, poi, alla determinazione del quantum del danno risarcibile, il pubblico ministero riteneva che

eventuali pretese di rimborso per imposte pagate sulle somme chieste in restituzione dalla Procura dovevano essere azionate direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In ordine, infine, alla richiesta di applicazione del potere riduttivo dell'addebito, l'inquirente osservava che, per pacifica giurisprudenza, il Giudice è tenuto ad assolvere al proprio obbligo di motivazione soltanto quando ritenga di accogliere la richiesta di esercizio del potere in questione e non anche quando, viceversa, non intenda farne ricorso.

Concludeva per la reiezione del gravame e la condanna del sig. Del Balzo alle spese del doppio grado di giudizio.

4. All'odierna udienza di discussione, l'avv. Massimo Signore si è riportato agli atti scritti chiedendo l'accoglimento del gravame mentre la pubblica accusa ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.

DIRITTO

1. Con il primo motivo d'appello, il sig. Del Balzo chiede che la somma a lui addebitata dal Giudice di primo grado - a titolo di indebita percezione dell'indennità di funzione corrispostagli dal Comune di Minturno - sia decurtata dell'importo percentuale per la differenza che il medesimo avrebbe corrisposto allo Stato, in base alla propria dichiarazione dei redditi, a titolo di IRPEF.

A tal fine, l'interessato ha allegato agli atti di causa una perizia di calcolo - a firma del commercialista rag. Giuseppe Petrucci - avente a parametro le dichiarazioni contenute nei modelli UNICO per gli anni dal 2001 al 2006; il perito ha, infatti, preso a riferimento le denunce dei redditi del dichiarante ed ha provveduto a scomputare, dal reddito totale del medesimo, l'indennità erogata dal Comune nonché l'imposta lorda corrispondente a tale reddito.

Ha, quindi, rilevato: "sull'imposta dovuta sulla parte di reddito prodotta dall'ente comunale lo stesso (sig. del Balzo) ha provveduto al versamento delle ritenute Irpef come da legislazione vigente, la parte rimanente dell'imposta è stata regolarmente versata dal contribuente ed è palese dunque che il sig. Del Balzo deve sì restituire delle somme per indennità di funzione indebitamente percepita e non restituita, ma tenendo conto oltre che delle ritenute Irpef operate direttamente dal Comune anche per la parte di tassazione direttamente versata dal contribuente e riscontrabile nella colonna I" (del prospetto e corrispondente ad euro 7017,33).

Dunque, la somma che l'amministratore dovrebbe restituire al Comune di Minturno sarebbe conclusivamente rideterminata in euro 5.314,00.

La doglianza non merita accoglimento.

Al riguardo, il Collegio rileva che la somma di cui il sig. Del Balzo è chiamato a rispondere consiste nel danno che il predetto, con la propria condotta gravemente colposa, ha cagionato al Comune di Minturno, pregiudizio corrispondente agli indebiti esborsi per indennità di funzione non dovuta per oltre cinque anni.

Al fine di pervenire all'esatta quantificazione del dovuto, il Giudice di prime cure, applicata la prescrizione del credito per i ratei eccedenti il quinquennio dall'atto interruttivo, ha comunque detratto le ritenute fiscali operate a titolo di Irpef dall'ente, quale sostituto d'imposta, sui suddetti importi annui delle indennità in parola.

E' stato, quindi, definito, quanto alla vicenda di cui trattasi, il rapporto di dare e avere tra il Del Balzo e il Comune di Minturno a favore del quale la Procura della Corte dei conti ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa.

Ne consegue che, nessuna rilevanza può assumere, nell'ambito di tale rapporto, l'ulteriore tassazione che si assume direttamente versata dal contribuente, a titolo di imposta sulle persone fisiche, con riferimento al reddito complessivo in quanto ciò riguarda, esclusivamente, il rapporto d'imposta che lega la persona fisica con l'amministrazione finanziaria e non con l'ente locale.

Sfugge alla competenza di questo Giudice disporre una decurtazione degli importi dovuti all'erario comunale in ragione di una sorta di compensazione tra quanto dovuto dal Del Balzo al Comune e quanto astrattamente spetterebbe al primo, a titolo di rimborso IRPEF, dall'Amministrazione finanziaria per la tassazione di indennità indebitamente percepite e, tra l'altro, al momento, non ancora restituite dal beneficiario.

Correttamente, la Procura, nelle proprie conclusioni, ha chiarito che "eventuali pretese dell'appellante nei confronti dell'erario, in conseguenza della effettiva restituzione delle somme indebitamente percepite, potranno, in presenza dei presupposti di legge, essere fatte valere dall'interessato nei confronti dell'amministrazione finanziaria".

2. Quanto al secondo motivo d'appello con cui il pubblico amministratore ha censurato la sentenza impugnata (per aver escluso l'apporto causale di altri soggetti o organi dell'ente nella produzione dell'evento dannoso), il Collegio ritiene che lo stesso debba essere respinto tenuto conto che la Sezione territoriale ha più che sufficientemente e ragionevolmente motivato le proprie conclusioni sul punto.

E' stato evidenziato, infatti, che il danno erariale è derivato da un comportamento omissivo del convenuto il quale avrebbe dovuto, in base all'art. 82, comma V, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, optare per la percezione di una delle due indennità ovvero per il 50% di ciascuna.

Il percepiente, infatti, aveva l'obbligo, impostogli dalla legge, non solo di segnalare la spettanza di altra indennità di funzione per lo svolgimento di un ulteriore incarico in seno ad altro ente (nel caso di specie, la Provincia di Latina), ma anche di manifestare la propria scelta posto che, come correttamente asserito dalla Procura appellata, ciò atteneva al suo status personale di amministratore in relazione al quale non competeva agli uffici comunali effettuare indagini e valutazioni in merito a situazioni di incompatibilità e decurtare o non erogare l'indennità di cui trattasi in assenza di espressa opzione da parte dell'interessato.

3. Per quanto riguarda, infine, l'ultimo motivo di gravame concernente la mancata riduzione, in via equitativa, del danno contestato e l'assenza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza del convenuto finalizzata ad ottenere l'esercizio del potere riduttivo, il Collegio ritiene che lo stesso non sia fondato.

Secondo costante giurisprudenza, la mancata applicazione del potere riduttivo - in quanto potere discrezionale del giudice - non necessita di motivazione dovendosi ritenere, al contrario, che la sua applicazione debba essere sorretta da adeguata e puntuale esplicitazione degli elementi e delle condizioni soggettive e oggettive che ostino ad una piena imputazione del danno in capo al convenuto, dipendente o amministratore pubblico (cfr. per tutte, I Sez. Giurisd. App. sent. n. 399 del 2.12.2005).

La Sezione territoriale non ha ritenuto sussistenti quegli elementi necessari per poter giustificare una decurtazione del danno da risarcire al Comune e tale scelta, d'altro canto, trova pieno riscontro negli atti di causa dai quali emerge una condotta illegittima, protrattasi per molti anni, palesemente indifferente all'interesse pubblico,

espressamente tutelato dall'art. 82 del Dlvo n. 267/2000, al contenimento dei costi della politica.

A nulla rileva la circostanza, addotta dal sig. Del Balzo (ai fini di ottenere una riduzione dell'addebito), di aver "effettivamente svolto entrambe le funzioni"; ciò, infatti, non solo è il presupposto sul quale si fonda la norma testè citata, ma rappresenta un preciso obbligo giuridico (oltre che morale) derivante dalla libera e consapevole assunzione di cariche politiche e, conseguentemente, non può essere valorizzato per una limitazione del danno derivato dall'indebita acquisizione di danaro pubblico.

4. Per i motivi finora esposti, la sentenza oggetto di impugnazione dev'essere confermata e l'appellante dev'essere condannato al pagamento della somma di euro 12.481,16 oltre rivalutazione monetaria decorrenza dal pagamento di ciascuna residua indennità. Sulla somma in questione saranno dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza di primo grado al soddisfo.

Le spese di giudizio del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal sig. Del Balzo Romolo iscritto al n. 39.367 del registro di segreteria e, per l'effetto, conferma la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 2471 /2010 , depositata il 22 dicembre 2010.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano alla data della presente sentenza, in euro 87,72 (ottantasette/72).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.3.2013.